

# DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON VETTURA A FINI LAVORATIVI, RIABILITATIVI E DI ADDESTRAMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA

## Sommario

Art 1. Oggetto della procedura di accreditamento .....	2
Art 2. Tipologia delle attività .....	2
Art 3. Servizi obbligatori.....	2
3.1 Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi .....	3
Art 4. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati).....	3
Art 5. Calcolo del contributo personalizzato.....	4
Art. 5.1 Modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo.....	4
Art. 5.2 Gestione del contributo in caso di modifica temporanea/una tantum dei tragitti autorizzati .....	5
Art 6. Costi a carico dell'ente e/o del beneficiario.....	5
Art 7. Requisiti generali per l'accredito .....	6
Art 8. Requisiti organizzativi/gestionali.....	7
Art 9. Requisiti che il soggetto erogatore garantisce rispetto al personale impiegato .....	7
Art 10. Requisiti che il soggetto accreditato garantisce rispetto ai veicoli .....	9
Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi/operatori/corse per tipologia di attività.....	9
11.1 Standard di qualità per l'esercizio dell'attività .....	10
Art 12. Istruttoria e stipula della convenzione di accreditamento .....	11
Art 13. Scelta del soggetto erogatore accreditato e redazione del patto di servizio.....	12
Art 14. Attivazione e utilizzo del servizio .....	13
Art 15. Modalità di esecuzione delle attività.....	13
Art 16. Controlli e Penalità.....	15
Art 17. Decadenza e Revoca dell'accredito.....	18
Art 18. Rapporti fra utenti ed operatori accreditati .....	18
Art 19. Contributo al beneficiario .....	19
Art 20. Modalità di pagamento (delega) .....	19
Art 21. Responsabile del trattamento dei dati personali.....	19
Art 22. Recesso dall'accredito.....	20

### Art 1. Oggetto della procedura di accreditamento

È oggetto del presente disciplinare l'accreditamento del servizio di accompagnamento sociale con vettura, tramite automezzi idonei, a favore di persone con disabilità ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 40 del 14 febbraio 2019, n. 80 del 16 aprile 2020, n. 51 del 31 marzo 2022 e n. 168 del 28 luglio 2022.

La procedura di accreditamento è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti ed è finalizzata alla più ampia partecipazione da parte degli stessi.

I soggetti che intendano accreditarsi possono presentare la propria richiesta in ogni momento dell'anno.

### Art 2. Tipologia delle attività

Le attività di accompagnamento sociale con vettura per cui il soggetto erogatore può accreditarsi sono articolate nelle seguenti tipologie:

AUTOMEZZO	OPERATORE	TIPOLOGIA
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE	SOLO AUTISTA	1
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo;	2
CON MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	SOLO AUTISTA	3
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo;	4

Il soggetto erogatore si può candidare per una o più tipologie di accompagnamento previste. Nel caso in cui un soggetto intenda candidarsi per una tipologia di accompagnamento con mezzo normale, deve candidarsi anche per una tipologia con mezzo di trasporto speciale.

Si precisa che, nel caso in cui la scheda utente preveda la presenza di un familiare quale accompagnatore, il soggetto erogatore è tenuto a trasportare il familiare e il servizio viene remunerato come tipologia con solo autista (tipologie 1 e 3). Per quanto riguarda l'accompagnamento sociale in caso di richiesta e autorizzazione di un terzo familiare il medesimo verrà conteggiato come passeggero pagante.

### Art 3. Servizi obbligatori

Il Comune di Genova autorizza i seguenti servizi sociali:

- per minori o adulti con disabilità residenti nel Comune di Genova che necessitano, di norma, di raggiungere i centri di riabilitazione pubblici o contrattualizzati con ASL, i centri di addestramento lavorativo o i luoghi di lavoro nel Comune stesso.

In caso di persone in possesso dei requisiti di accesso al servizio residenti sul Comune di Genova, ma che frequentano luoghi al di fuori del Comune stesso, viene garantito il servizio solo fino al confine.

## Sono beneficiari del servizio coloro che hanno:

- a) una disabilità motoria e/o psichica e/o sensoriale certificata ai sensi della Legge 104/1992, per cui non sono autosufficienti;
- b) una certificazione dell'ASL (trasporto riabilitativo e addestramento lavorativo) o del medico di medicina generale (trasporto lavorativo) che richiede il trasporto, specificandone le caratteristiche, motivando perché la persona non risulta in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere strutture lavorative o riabilitative.

A titolo indicativo si fornisce la dimensione dei servizi erogati aggiornata al mese di giugno 2022:

Tipologia	Riabilitativo, lavorativo e addestramento lavorativo
1	272
2	43
3	38
4	22
<b>Totali</b>	<b>376</b>

Per i beneficiari dell'accompagnamento riabilitativo, lavorativo e inserimento lavorativo inseriti in tipologia 1 o 3 è possibile che sia richiesto e autorizzato l'accompagnamento da parte di un familiare.

### 3.1 Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi

Il soggetto erogatore, in fase di presentazione della richiesta di accreditamento (Allegato 1 - Domanda di accreditamento), deve offrire la sua disponibilità a fornire servizi aggiuntivi di accompagnamento sociale con vettura, per le tipologie per cui è stato accreditato, su richiesta del singolo beneficiario già autorizzato, applicando un costo a chilometro fisso non superiore a quelli indicati nell'allegato C1 riferiti alle 4 tipologie di servizio previste.

Tali costi a chilometro dei servizi aggiuntivi saranno dichiarati nella Domanda di accreditamento.

Il soggetto erogatore può, inoltre, offrire, sempre in fase di presentazione della richiesta di accreditamento, uno o più elementi migliorativi di cui all'allegato 1 Domanda di accreditamento. Il costo degli elementi migliorativi offerti è ricompreso nel contributo prestabilito per ogni singolo utente.

L'offerta dei servizi è vincolante per il soggetto erogatore. I suoi dati saranno pubblicati a beneficio degli utenti e saranno riportati nel patto di accreditamento (Allegato E).

### Art 4. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati)

Possono presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 328/2000, nonché tutti gli altri soggetti privati comprese le ditte individuali con o senza scopo di lucro. I soggetti interessati possono partecipare, oltre che singolarmente, in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa e in reti di impresa nominando un capofila per i rapporti con l'Ente.

I soggetti già accreditati possono, in sostituzione della domanda di accreditamento, presentare domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO (Allegato 1-bis) compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante.

In caso di partecipazione in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa o in reti di impresa i soggetti dovranno garantire agli utenti la possibilità di scegliere come proprio gestore uno dei soggetti costituenti il consorzio, il raggruppamento o la rete.

Sono esclusi dalla procedura di accREDITAMENTO i soggetti, singolarmente o raggruppati:

- A. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
- B. che dispongono di personale addetto al trasporto e/o accompagnamento che abbia subito condanne in via definitiva per reati non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, connessi all'abuso sessuale di minori e alla prostituzione minorile, nonché per i reati di cui agli articoli del Codice Penale n. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583 bis, 583 quater, 584, 588, 589, 589 bis, 589 ter, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 605, 609 bis.
- C. ai quali sia stato revocato, negli ultimi 3 anni, da altri Enti pubblici almeno un contratto relativo a servizi analoghi.

#### Art 5. Calcolo del contributo personalizzato

Il contributo mensile che il Comune intende assegnare a ogni singolo beneficiario del servizio è calcolato come segue:

somma dei km di ogni singola corsa autorizzata a settimana dal piano di trasporto individuale moltiplicata per il costo a Km della tipologia di trasporto di assegnazione, moltiplicato per il numero di settimane medie per mese (4,3).

Il chilometraggio di ogni singola corsa è di norma calcolato utilizzando il portale Michelin impostando il parametro relativo al percorso più veloce. Nel caso di tragitti particolari le parti potranno concordare di applicare un diverso parametro quale, ad esempio, il percorso più breve.

Il costo al km, specificato nell'Allegato C 1, è stato calcolato sulla base dei parametri dettagliati nell'allegato C.

In ogni caso, il costo di ogni corsa, non può essere inferiore a € 7,00 e superiore a € 70,00.

Il Comune riconosce il contributo predeterminato spettante ai singoli beneficiari in ragione dei servizi preventivamente autorizzati.

#### Art. 5.1 Modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo

L'Ente ha individuato una modalità di quantificazione dei contributi da assegnare alle persone che risponde ai loro bisogni e consente la sostenibilità complessiva del servizio. Tale modalità prevede una parte di contributo fissa che ha la finalità di garantire la sostenibilità del sistema e una parte variabile sulla base dell'effettivo utilizzo del servizio.

La parte fissa del contributo viene predeterminata in base al piano individualizzato di trasporto del beneficiario del servizio nella misura del 70% del contributo mensile previsto e assegnata a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio. Tale percentuale è stata individuata come soglia di equilibrio del sistema attraverso l'analisi puntuale dell'andamento del servizio da luglio 2021 a giugno 2022.

La parte variabile del contributo viene assegnata in base alla reale fruizione del servizio per coloro che l'hanno utilizzato in percentuale maggiore del 70%.

Il contributo, da assegnare mensilmente a ogni beneficiario del servizio, viene liquidato a consuntivo, ovvero posteriormente alla chiusura del mese di riferimento.

Nel caso in cui un beneficiario non viaggi:

- per il primo mese di non utilizzo del servizio verrà riconosciuto il 70% del contributo massimo previsto;
- per il secondo mese, a fronte di presentazione di adeguata documentazione che giustifichi il motivo del mancato utilizzo del servizio, verrà riconosciuto il 30% del contributo massimo previsto;
- dal terzo mese di non utilizzo non sarà corrisposto alcun contributo.

Tutti i contributi riconosciuti ai beneficiari del servizio verranno liquidati direttamente ai soggetti accreditati tramite il meccanismo della delega.

#### Art. 5.2 Gestione del contributo in caso di modifica temporanea/una tantum dei tragitti autorizzati

Nel caso in cui i beneficiari del servizio avessero la necessità di modificare temporaneamente i percorsi autorizzati e indicati nel patto di accreditamento (Allegato F):

- nel caso di modifica dei percorsi per un periodo inferiore a un mese verrà mantenuto lo stesso patto e verranno calcolati i km effettivamente percorsi;
- nel caso di modifica dei percorsi per un periodo superiore al mese verrà aggiornato il patto e ricalcolato il contributo mensile sulla base dei nuovi percorsi per i mesi di modifica (es: frequenza di una sede di lavoro temporanea).

#### Art 6. Costi a carico dell'ente e/o del beneficiario

I costi a copertura dei servizi erogati a ciascun beneficiario, a norma del precedente articolo 5, sono ripartiti come di seguito indicato:

- a) una quota dei costi è a carico dei beneficiari del servizio lavorativo, riabilitativo e addestramento lavorativo in conformità alle vigenti deliberazioni in materia di tariffe;
- b) una quota dei costi è coperta dal contributo erogato dalla P.A.

La quota a carico dei beneficiari del servizio sociale di cui alla precedente lettera a) sarà versata dai beneficiari al Comune, secondo le modalità che verranno definite o tramite altri sistemi concordati tra le parti.

Il contributo di cui alla precedente lettera b) sarà erogato dall'Amministrazione, tramite il meccanismo della delega di pagamento, direttamente ai soggetti erogatori accreditati.

Il soggetto accreditato invierà mensilmente al Comune, indicativamente entro i primi 10 giorni del mese successivo, in via preliminare, il report dei servizi effettivamente svolti per gli utenti autorizzati.

Il Comune provvederà alle attività di verifica e darà l'assenso all'emissione delle fatture a favore dei beneficiari del servizio, provvedendo alla liquidazione dei contributi con le modalità e nei tempi concordati con il soggetto accreditato.

### **Per i servizi aggiuntivi:**

- il costo del servizio è per il 100% a carico dei beneficiari.

Il soggetto accreditato applicherà il costo al km come descritto al punto 3.1.

Per tali servizi la liquidazione del compenso avviene in via diretta da parte dell'utente secondo le modalità definite dal soggetto erogatore.

### **Art. 7. Requisiti generali per l'accreditamento**

Al momento della presentazione della domanda di accreditamento i soggetti richiedenti devono:

a) **dichiarare** l'iscrizione ad uno dei seguenti registri:

1. nel caso delle imprese, al registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività di trasporto e accompagnamento;
2. nel caso di cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 9 – comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 o, se previsto, ad altro Registro tenuto dai competenti organismi pubblici nazionali o comunitari;
3. nel caso delle pubbliche assistenze, al Registro regionale del terzo settore - sezione delle organizzazioni di volontariato; o Registro regionale del terzo settore - sezione associazioni di promozione sociale;
4. nel caso di soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), riconoscimento da parte degli organi competenti quali Regioni o Ministero dell'Interno;
5. nel caso di Enti del Terzo Settore al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017;

b) **documentare** di essere stati attivi nel servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di accreditamento e di utilizzare per il servizio in oggetto personale dipendente o socio che negli ultimi 3 anni abbia effettuato professionalmente, a qualunque titolo, servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 12 mesi anche non continuativi nella misura non inferiore al 70%;

c) **impegnarsi** a stipulare una o più polizze assicurative, con idonea Compagnia di Assicurazione, di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose e animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Ente accreditante da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a cose e persone, con il limite di € 2.500.000,00 per persona;

d) **produrre** almeno una referenza bancaria, ovvero possedere un'adeguata capacità economica finanziaria dichiarata da un istituto con cui l'operatore intrattiene rapporti attestante *“che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità e con cui l'istituto stesso si dichiara disponibile ad esaminare eventuali esigenze economiche nel caso di accreditamento”*;

- e) **documentare** di avere erogato servizi di cui al presente disciplinare di accreditamento per un importo complessivo pari o superiore a € 1.500.000,00 negli ultimi 5 anni, di cui almeno il 50% per le Pubbliche Amministrazioni;
- f) **essere in possesso** della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 - settore IAF N. 38.

#### Art 8. Requisiti organizzativi/gestionali

Al momento della presentazione della domanda di accreditamento i soggetti richiedenti devono disporre di almeno il 50% di mezzi e di personale rispetto a quanto indicato nella domanda di accreditamento.

A regime (tre mesi dopo l'avvio del servizio) l'operatore può rimodulare la propria disponibilità di mezzi garantendo un numero di mezzi e personale superiore di almeno il 10% del fabbisogno di servizio determinato dalle scelte dei beneficiari. Ad esempio, se le persone che hanno scelto un soggetto accreditato necessitano di 10 mezzi di trasporto in base ai criteri stabiliti dal disciplinare, il soggetto accreditato deve disporre di almeno 1 mezzo in più (10%); tale numero può essere, quindi, inferiore al 50% previsto nel punto precedente.

Devono, altresì, disporre o impegnarsi a disporre, entro la stipula della convenzione di accreditamento, di:

- a) un centro di coordinamento e un servizio di call center con numero telefonico e casella mail dedicati all'utenza, operativo nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e al sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00, garantendo la segreteria telefonica oltre tali orari e nei giorni festivi. L'indirizzo e i recapiti telefonici, fax ed e-mail del centro di coordinamento devono essere comunicati 10 giorni prima della stipula della convenzione di accreditamento (Allegato B) e, analogamente, dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto all'operatività ogni eventuale variazione;
- b) una base logistica ubicata sul territorio cittadino;
- c) un sistema di controllo a garanzia della qualità del servizio che includa le modalità di gestione della comunicazione anche in riferimento alla normativa sul rispetto della privacy, la partecipazione, la trasparenza, la rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, la carta dei servizi, la gestione dei reclami e la verifica dei risultati.

Il soggetto accreditato dovrà produrre mensilmente, prima dell'emissione delle fatture a favore dei beneficiari del servizio, il report di cui all'Allegato D al fine di rendicontare il servizio effettivamente svolto e consentire il controllo da parte del Comune.

Il soggetto accreditato dovrà utilizzare, pena decadenza dall'accreditamento, le strumentazioni informatiche rese disponibili dall'amministrazione a supporto delle attività comunicative, di gestione e di rendicontazione del servizio di accompagnamento sociale.

#### Art 9. Requisiti che il soggetto erogatore garantisce rispetto al personale impiegato

Il soggetto accreditato deve:

- a) impiegare nel servizio personale dipendente a cui sia applicata la remunerazione prevista dal C.C.N.L. di settore ovvero erogare il servizio mediante i propri soci lavoratori;
- b) disporre di un numero di autisti e, ove previsti, di accompagnatori, tale da garantire sempre la circolazione contemporanea del numero di mezzi necessari per garantire il

servizio a tutti i beneficiari che li hanno scelti così come indicato al secondo punto del precedente art. 8;

- c) attestare che il personale adibito alla guida sia dotato di patente e di certificato di abilitazione professionale;
- d) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore, ove previsto, sia in possesso di esperienza nel servizio di trasporto e/o assistenza a persone con disabilità o non autosufficienti come descritto al precedente art. 7 punto b);
- e) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore ove previsto, sia in possesso di attestato di formazione sui temi della disabilità, sulle tecniche di movimentazione di persone non autosufficienti e sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) di almeno 30 ore complessive che devono essere svolte prima dell'avvio del servizio;
- f) garantire la formazione continua e l'aggiornamento del personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore sia su tematiche tecniche che normative come ad esempio il rispetto della privacy e della protezione dei dati;
- g) garantire la presenza di operatori di entrambi i generi sia nel personale che svolge il ruolo di autista che in quello che svolge il ruolo di accompagnatore;
- h) impegnarsi, alla sostituzione immediata, e comunque non oltre le 24 ore, del personale assente, con altro avente pari requisiti di cui alle precedenti lettere;
- i) impegnarsi, entro l'avvio del servizio, a fornire l'elenco del personale dedicato specificandone i ruoli e aggiornare l'elenco dei nominativi del personale a ogni variazione, comunicandolo al Comune prima che il nuovo personale diventi operativo;
- j) garantire la presenza di un coordinatore qualificato, con almeno due anni di esperienza professionale nella gestione di servizi analoghi, con funzioni di organizzazione complessiva del servizio, gestione del personale e raccordo con gli uffici del Comune.

L'ente accreditante si riserva di programmare specifici controlli su quanto sopra e, in particolare, sulla regolarità contributiva dell'organismo accreditato.

Il personale dipendente dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, portato in modo visibile durante l'orario di servizio, conforme alla norma sulla privacy di cui al GDPR n. 679/2016 e ss. mm. ii., corredato di:

- fotografia;
- ragione sociale del datore di lavoro;
- nome e iniziale del cognome dell'operatore;
- qualifica.

#### 9.1 Requisiti di mantenimento del personale (turn over, nuove assunzioni)

Il personale che non abbia i requisiti di cui al precedente art. 7, comunque nella misura non superiore al 30% del personale dedicato al servizio in oggetto, per poter svolgere l'attività dovrà aver effettuato, oltre a tutto il percorso formativo di cui all'art. 9 – punto e), almeno un mese continuativo di affiancamento con personale esperto.

In base al tipo di disabilità, di quanto indicato nella scheda utente e di quanto richiesto dalle famiglie potrà essere ammesso un turn over degli autisti e/o accompagnatori in relazione al singolo utente comunque non superiore a 4 unità al mese e 16 unità all'anno. Nel caso di utente trasportato con secondo accompagnatore, il limite di turn-over è riferito unicamente al secondo accompagnatore e non all'autista/accompagnatore.

Dovranno, inoltre, essere soddisfatte le richieste di genere rispetto agli operatori.

#### Art 10. Requisiti che il soggetto accreditato garantisce rispetto ai veicoli

Al servizio di accompagnamento sociale con vettura devono essere adibiti unicamente veicoli opportunamente accessoriati rispetto all'utenza prevista, ivi compresi dispositivi previsti dal Codice della Strada, o di quanto altro indicato per specifiche esigenze (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici, ecc.).

I mezzi utilizzati devono:

- a) essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione stradale, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolati;
- b) essere dotati degli equipaggiamenti previsti (es. catene a bordo o gomme da neve) atti a circolare in qualsiasi condizione meteo, salvo divieti/limitazioni di circolazione;
- c) rispettare i cicli di manutenzione previsti dal costruttore del mezzo ed essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed esterna con una frequenza tale da mantenere costantemente adeguato lo stato di decoro.

Non sono ammessi all'accredito mezzi con certificazione inferiore a Euro 4.

Per ogni mezzo utilizzato, sulla base delle richieste di accreditamento pervenute dagli utenti, dovrà essere richiesta la licenza speciale per il trasporto di persone con disabilità di cui all'art. 20 del regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con D.C.C. n. 134/1999 e n. 5/2000, successivamente modificato con D.C.C n. 21/2020, a esclusione dei mezzi già dotati di licenza per il servizio pubblico con autovetture da piazza o altre licenze specifiche già rilasciate dal Comune di Genova (o da altro Ente istituzionale) per l'accompagnamento su vettura di persona con disabilità. I mezzi sprovvisti di dette licenze non potranno essere utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto.

#### Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi/operatori/corse per tipologia di attività

Ogni soggetto richiedente l'accredito può presentare domanda per una o più tipologie di attività e per ciascuna deve dichiarare di possedere almeno il 50% delle seguenti dotazioni minime alla data di presentazione della domanda di accreditamento:

AUTOMEZZO	OPERATORE	Tipologia	Numero minimo mezzi	Numero minimo operatori
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE (autovettura – minibus fino a 9 posti)	SOLO AUTISTA	1	<b>10</b>	10
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	2	<b>6</b>	12
CON MEZZO	SOLO AUTISTA	3	<b>3</b>	3

ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	4	2	4
--	---	---	---	---

Ogni soggetto che intenda accreditarsi per le tipologie di servizio 1 e/o 2, ovvero con mezzi di trasporto normale, deve fare domanda di accreditamento anche per le tipologie di servizio 3 e/o 4, ovvero con mezzo attrezzato (art. 2).

I mezzi conteggiati per una tipologia non possono essere dichiarati anche per un'altra.

Il soggetto che richiede l'accreditamento per le tipologie 3 e 4 deve disporre, in proprietà o in locazione finanziaria (leasing), di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici ecc.).

La quantità dei mezzi utilizzati dovrà, comunque, essere tale da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o di mancanza di disponibilità di uno o più mezzi.

### 11.1 Standard di qualità per l'esercizio dell'attività

Le soglie (minima e massima) di utenti per mezzo, in base alla tipologia di servizio, sono le seguenti:

Tipologia	Per mezzi con numero di posti a sedere*	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia base	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia massima
1	5	4	6
2	5	3	5
3	4	3	4
4	4	2	3

\* i posti a sedere non coincidono necessariamente con i posti omologati (es: i mezzi con pedana possono essere omologati per 5 posti, ma alzando la pedana i posti a sedere diventano 4)

Si definisce "moltiplicatore di riferimento" il numero predefinito di utenti che possono essere accolti da ogni soggetto richiedente l'accreditamento nelle diverse tipologie di servizio.

Pertanto preso il moltiplicatore di riferimento e il numero di mezzi offerti in fase di accreditamento, sarà possibile calcolare il numero di utenti accoglibili da ogni soggetto accreditato.

Esempio:

tipologia 1: il numero minimo di auto per cui si è ottenuto l'accreditamento è 20 per cui la soglia minima di utenti accoglibili è 80 (20x4). Per lo stesso numero di mezzi la soglia massima di utenti accoglibili è 120 (20x6), salvo quanto previsto ai punti successivi.

Il soggetto accreditato:

- Dovrà accettare tutti gli utenti fino alla saturazione della soglia base di servizio sopra indicata;
- Potrà rifiutare utenti tra la soglia base e la soglia massima motivando per iscritto all'Ente competente; in questo caso non potrà acquisire ulteriori utenti fino a quando non avrà risolto i motivi che hanno portato al diniego, fatte salve specifiche e motivate esigenze degli utenti;
- Potrà accogliere utenti sopra la soglia massima dandone debita comunicazione all'Ente garantendo il rispetto dei requisiti anche qualitativi previsti dal presente disciplinare di accreditamento.

Le soglie suindicate si riferiscono a mezzi con il numero di posti indicati in tabella. In caso di mezzi con un numero di posti maggiore le soglie possono aumentare fino a un massimo del 20%.

Nel caso in cui un soggetto accreditato o uno o più componenti del RTI avesse saturato le soglie per una tipologia di servizio, ma avesse disponibilità di mezzi e personale per altre tipologie, è possibile utilizzare tali mezzi e personale per gli altri servizi (es: un gestore ha saturato la soglia per la tipologia 1, ma, sulla base dell'offerta presentata, ha mezzi per la tipologia 2, può utilizzare tali mezzi per gli utenti che usufruiscono del servizio con tipologia 1) al costo relativo alla tipologia del nuovo utente.

Fatto salvo quanto sopra per ogni corsa, su ogni mezzo, potranno essere trasportati un numero massimo di utenti inferiore di 2 (due) unità al numero di posti omologati, al netto di eventuali casistiche specifiche per i mezzi attrezzati o norme straordinarie per emergenze sanitarie. Andrà, comunque, sempre salvaguardato il benessere, inteso come spazio disponibile sui mezzi, dei singoli utenti. È, comunque, vietato trasportare contemporaneamente utenti che, sulla base delle indicazioni sanitarie indicate sulla scheda medica, debbano viaggiare da soli.

Nel caso di mezzi attrezzati con pedana il quarto posto disponibile non può essere utilizzato per un ulteriore utente.

I servizi aggiuntivi sono subordinati alla regolare erogazione dei servizi autorizzati in carico al singolo fornitore.

## [Art 12. Istruttoria e stipula della convenzione di accreditamento](#)

L'attività istruttoria sulle domande verrà svolta da una commissione nominata con atto dirigenziale del Comune di Genova.

In fase di istruttoria verrà verificata:

- a) la non sussistenza dei motivi di esclusione;
- b) la presenza di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare.

La Commissione:

- a) si riunisce per valutare le istanze entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
- b) può richiedere una integrazione delle informazioni, ovvero un soccorso istruttorio, ai soggetti che hanno fatto domanda di accreditamento;
- c) al termine dell'attività istruttoria produce un verbale in cui dà evidenza della presenza/assenza dei requisiti necessari all'accREDITAMENTO del soggetto istante.

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità dei requisiti dichiarati.

Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, l'operatore sarà escluso dalla procedura di accreditamento.

La lista dei soggetti accreditati verrà resa pubblica tramite atto dirigenziale del Comune di Genova. La convenzione di accreditamento, che disciplinerà i rapporti tra soggetto erogatore e Amministrazione, secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare, verrà stipulata una volta terminata la fase dei controlli e verificata la presenza dei requisiti previsti per l'avvio del servizio.

L'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 33 comma 4 della L.R. 42/2012, ha efficacia a tempo indeterminato e i soggetti accreditati sono tenuti annualmente a confermare il mantenimento dei requisiti di cui al presente disciplinare (Allegato G).

In esito alla stipula della convenzione, il Comune pubblicherà sul proprio sito la lista dei soggetti accreditati al trasporto specificandone, per ognuno, le caratteristiche.

A regime (tre mesi dopo l'avvio del servizio) ogni soggetto accreditato dovrà produrre gli elenchi dei mezzi e del personale impiegati per le attività in oggetto (Allegati I e L).

### Art 13. Scelta del soggetto erogatore accreditato e redazione del patto di servizio

Al beneficiario è richiesto di individuare il proprio fornitore tra i soggetti accreditati per la tipologia di servizio a lui assegnata.

Qualora il beneficiario si rivolga ad un consorzio, ad un raggruppamento temporaneo di impresa o ad una rete di impresa il beneficiario potrà scegliere tra i componenti del raggruppamento il proprio fornitore dedicato al servizio.

L'operatore accreditato prescelto e il beneficiario compilano il patto di servizio utilizzando i format forniti dall'Ente (Allegati E – F) prima dell'avvio del servizio stesso; una volta concordato il patto, lo stesso viene firmato dal soggetto accreditato e dal beneficiario e ne viene trasmessa copia all'Ente di riferimento.

L'Ente verifica il patto prodotto, chiede modifiche o valida il documento e consente l'avvio del servizio inviando una comunicazione di ritorno al soggetto accreditato e al beneficiario.

Il beneficiario, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha la facoltà di cambiare soggetto accreditato avvalendosi di un altro soggetto.

Per cambiare fornitore il beneficiario, una volta verificato che il nuovo soggetto accreditato prescelto non abbia saturato la propria capacità di esercizio, comunica in forma scritta (anche e-mail) all'ente, al fornitore attuale e al fornitore di destinazione:

- a) il recesso dal patto di servizio dal fornitore attuale;
- b) la volontà di avvalersi di un diverso soggetto accreditato per la propria tipologia di servizio.

Tale comunicazione deve pervenire entro il 15 del mese corrente e la presa in carico da parte del nuovo soggetto partirà dal giorno 1 del mese successivo. Le comunicazioni pervenute dopo il 15 avranno effetto due mesi dopo.

Il nuovo fornitore di destinazione deve predisporre il patto di servizio come dai commi precedenti.

Ogni utente non può richiedere il cambio del fornitore prima che siano trascorsi tre mesi dall'avvio del servizio.

#### Art 14. Attivazione e utilizzo del servizio

La richiesta di attivazione sarà inoltrata all'operatore accreditato direttamente dall'Ufficio competente, per via telematica. La richiesta deve pervenire all'operatore accreditato, di norma, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione richiesta. Entro le 24 ore successive all'inoltro della richiesta, l'operatore accreditato formalizza la propria disponibilità a effettuare il trasporto richiesto.

I beneficiari del servizio e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore accreditato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato) e per fatti indipendenti dalla volontà del trasportato.

Al beneficiario che risulta più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto e, qualora recidivo, sospeso il servizio.

Ogni beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente durata e motivazione di eventuali assenze prolungate (almeno 30 giorni).

Nel caso in cui il beneficiario non usufruisca del servizio per almeno due mesi continuativi senza preventiva comunicazione al Comune e al soggetto accreditato prescelto, saranno attivate le seguenti azioni:

- Nel caso di presentazione di debita motivazione, ancorché tardiva, che giustifichi la mancata fruizione del servizio, è prevista la sospensione dal servizio stesso;
- Nel caso di mancanza di debita motivazione che giustifichi il non utilizzo del servizio, è prevista la sospensione dell'autorizzazione;
- Nel caso in cui siano venuti a mancare i requisiti di accesso al servizio o venga dichiarato di non avere più necessità dello stesso, è prevista la revoca dell'autorizzazione;
- Nel caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti da parte del Comune è prevista la revoca dell'autorizzazione.

La ripresa del servizio sarà garantita entro 30 giorni dalla richiesta di riattivazione.

#### Art 15. Modalità di esecuzione delle attività

Le attività di trasporto e accompagnamento sociale con vettura sono erogate nell'ambito del territorio del Comune di Genova secondo quanto previsto nella scheda utente e autorizzato dal Comune di Genova.

Qualora per ragioni particolari il punto di partenza e/o il punto di arrivo fossero individuati fuori dal territorio del Comune di Genova, il Comune può riconoscere al beneficiario il percorso entro i confini del Comune di Genova. L'ulteriore tragitto dovrà essere garantito dal soggetto accreditato fino al punto di arrivo al costo al Km di cui al precedente art. 3.1 a carico del beneficiario del servizio.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio di accompagnamento sociale con vettura almeno con il seguente orario:

- per il servizio lavorativo: tutti i giorni - festivi e feriali – dalle ore 5:00 (partenza dalla residenza del beneficiario) alle ore 24:00 (arrivo alla destinazione);

- per il servizio riabilitativo e inserimento lavorativo: tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 (partenza dalla residenza del beneficiario) alle ore 19:00 (arrivo alla destinazione).

Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto degli orari concordati con il beneficiario o il suo caregiver, con un margine di tolleranza di 10 minuti, fatte salve situazioni eccezionali e casi di forza maggiore (manifestazioni, cortei, traffico eccezionale, emergenze cittadine, eventi meteo straordinari, ecc.).

Per ogni utente l'Ente di riferimento trasmette al soggetto accreditato uno "schema riepilogativo del patto di accreditamento" (allegato F) con le seguenti informazioni:

- a) Committente;
- b) Identificativo utente;
- c) Nominativo utente;
- d) Tipologia di servizio;
- g) Punto di partenza e punto di arrivo standard (residenza e centro riabilitativo o sede di lavoro);
- h) Condizioni particolari di trasporto, relative alla mobilitazione e al posizionamento:
  1. necessità di viaggiare solo;
  2. necessità di posizionamento sul sedile anteriore;
  3. necessità del secondo accompagnatore ed eventuali indicazioni sul rispetto del genere;
  4. necessità della presenza durante il trasporto di altre persone (non più di uno per utente);
  5. necessità di caricare la carrozzina pieghevole sul mezzo;
  6. necessità di vettura con pedana.

Nel caso di disabilità particolarmente gravi o in presenza di situazioni logistiche e/o familiari particolarmente complesse e/o fragili, se indicato nella scheda utente, può essere previsto il prelievo direttamente presso l'abitazione.

Sono a carico del soggetto accreditato le attrezzature e i presidi per il corretto posizionamento del beneficiario durante il trasporto in sicurezza e nel rispetto del codice della strada, compreso l'eventuale utilizzo di montascale messo a disposizione dal beneficiario o dal gestore.

Per punto di partenza e di arrivo si devono intendere quelli indicati nel patto di accreditamento, di norma:

- a) per l'abitazione: il portone di accesso al civico;
- b) con riferimento agli altri punti di partenza e di arrivo: il punto di accoglienza della struttura.

Una diversa configurazione dei punti di partenza e di arrivo può essere prevista per i casi indicati nella scheda utente.

Il soggetto accreditato deve assicurarsi, qualora previsto dalla scheda utente delle persone che usufruiscono del trasporto lavorativo, riabilitativo e di addestramento lavorativo, che il beneficiario sia preso in carico dai familiari o da un adulto, appositamente incaricato dalla famiglia, o dal personale di accoglienza presso il punto di arrivo. È una responsabilità dell'accreditato assicurarsi dell'identità dei soggetti sopra indicati.

L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a prestare aiuto al beneficiario, ai familiari o incaricati, al personale di accoglienza nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo e di accompagnamento presso il punto di partenza e il punto di arrivo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indossare abbigliamento da esterno, verificare che tutti gli oggetti personali siano ritirati dalla vettura.

È fatto divieto, durante l'esecuzione del servizio, di:

- a) far salire sulla vettura persone non autorizzate dall'Ente;
- b) effettuare soste e fermate per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione o per motivi personali dell'autista e/o dell'accompagnatore, salvo motivi di necessità o ragioni di urgenza.

È data facoltà di effettuare trasporti multipli, cioè trasporto e accompagnamento di più utenti contemporaneamente, purché sia consentito dalla scheda utente e non comporti disagi per i beneficiari, sia in termini di scostamento dagli orari di partenza e arrivo, sia riferibili ad altri fattori (esempio: comfort rispetto allo spazio disponibile in vettura, lunghezza del tragitto, ecc.). Qualora siano trasportati contemporaneamente più di 3 utenti, opzione consentita solo per gli automezzi a 7/9 posti, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore oltre all'autista. Il costo dell'accompagnatore si intende ammortizzato dalla sommatoria dei contributi dei singoli utenti.

La valutazione della sussistenza del disagio di cui al punto precedente è valutata dall'Ente autorizzatore.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio agli utenti autorizzati per il trasporto lavorativo che necessitano di elevata flessibilità oraria non gestibile all'interno di una programmazione standard ed espressamente autorizzati. Tali utenti rappresentano attualmente una percentuale inferiore al 3% sul totale dei beneficiari di detto servizio.

Il soggetto accreditato è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, attivando eventuali corse non programmate che si rendono necessarie in casi motivati e imprevedibili (emergenza neve, malore improvviso, mancanza riscaldamento ecc.).

Il soggetto accreditato deve garantire la prestazione prevista, mettendo a disposizione mezzi e personale in relazione alla tipologia di attività per la quale ha chiesto e gli è stato riconosciuto l'accreditamento.

Nel caso in cui il Comune si dovesse dotare di una piattaforma informatica per la gestione del servizio in oggetto, i soggetti accreditati saranno obbligati ad utilizzarla adottando a proprie spese tutte le azioni necessarie.

Il soggetto erogatore accreditato non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento.

È escluso l'accompagnamento rientrante nelle prestazioni di assistenza domiciliare.

#### Art 16. Controlli e Penalità

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla permanenza dei requisiti anche attraverso la richiesta ai soggetti accreditati della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Ente accreditante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti penali per le relative tipologie di disservizio:

Codice	Tipologia	Importo in Euro
<b>1) esecuzione del servizio</b>		
1.1	Mancato utilizzo degli strumenti informatici messi in dotazione dal Comune	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.2	Irreperibilità del Call center negli orari previsti	€ 600,00 per ogni episodio accertato di beneficiario non trasportato
1.3	Mancata risposta del coordinatore del servizio entro una giornata lavorativa dall'invio di comunicazioni scritte	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.4	Mancato invio degli allegati E/F firmati entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
1.5	Mancato invio dell'allegato D entro la fine del mese successivo alla conclusione del servizio	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
1.6	Mancata esecuzione del servizio (andata e/o ritorno)	€ 600,00 per ogni episodio accertato di beneficiario non trasportato
1.7	Trasporto del beneficiario in luogo diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.8	Scambio di persona con trasporto di beneficiario diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.9	Mancato rispetto del Piano Individuale di trasporto PIT, (corretta mobilitazione, numero presenze in auto obbligatorie e/o autorizzate, eventuale necessità di viaggiare da solo)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.10	Trasporto di persona estranea al servizio e/o familiari, comunque, non autorizzata	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.11	Mancato rispetto del limite del turn over	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.12	Mancata presenza del secondo accompagnatore nel caso di più utenti in vettura, ove previsto	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.13	Variazioni non autorizzate dell'orario di servizio (anticipazioni o ritardi imputabili al soggetto erogatore accreditato)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.14	Mancato utilizzo dei presidi di sicurezza previsti per il beneficiario	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
1.15	Esecuzione di soste non autorizzate	€ 100,00 per ogni infrazione accertata
1.16	Consegna del beneficiario in maniera difforme da quanto previsto dalla scheda utente	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
1.17	Mancato rispetto delle norme specifiche inerenti il servizio o norme straordinarie per emergenze sanitarie	€ 1.000,00 per ogni infrazione accertata
1.18	Mancata applicazione degli elementi migliorativi offerti	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.19	Mancato rispetto della normativa sul trattamento dei dati di cui all'art. 21 del presente disciplinare	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
<b>2) Personale</b>		

Codice	Tipologia	Importo in Euro
2.1	Comportamento scorretto o potenzialmente lesivo (atteggiamenti relazionali inadeguati) dell'incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono, salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, ecc.)	€ 800,00 per ogni infrazione accertata
2.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
2.3	Mancata formazione e addestramento del personale	€ 200,00 per ogni operatore
2.4	Utilizzo di personale non iscritto nell'elenco accreditato del personale impiegato per il servizio di trasporto, in possesso del Comune (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestatato
2.5	Mancanza del tesserino di riconoscimento	€ 150,00 per ogni infrazione accertata
2.6	Comportamento del personale tale da causare danni all'immagine e alla reputazione del Comune	Da € 500,00 a € 3.000,00 in relazione alla gravità
2.7	Comportamento del personale tale da causare o poter causare danni o nocimento al beneficiario del servizio	Da € 500,00 a € 3.000,00 in relazione alla gravità
<b>3) Mezzi di trasporto</b>		
3.1	Utilizzo di mezzi non facenti parte dell'elenco fornito al Comune (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 200,00 per ogni veicolo per ogni giorno di servizio prestatato
3.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
3.3	Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dalla ditta costruttrice del veicolo	€ 400,00 per ogni veicolo
3.4	Mancato mantenimento dello stato di decoro e di pulizia dei veicoli	€ 200,00 per ogni veicolo
3.5	Mancato utilizzo di vettura attrezzata in funzione del servizio richiesto quando prevista	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
3.6	Mancata dotazione degli equipaggiamenti del veicolo richiesti	300,00 per ogni infrazione accertata
<b>4) Assicurazione</b>		
4.1	Mancata osservanza del termine previsto per la presentazione dell'assicurazione di responsabilità verso terzi al Comune	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Non è precluso al Comune di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nella tabella, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Gli inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta tramite PEC al soggetto accreditato. Il soggetto accreditato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni avverso la contestazione formalizzata entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate è trattenuto dall'Ufficio sul primo atto di liquidazione utile emesso dal Comune.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Comune dall'inadempimento.

È facoltà dell'Ente accreditante revocare l'accredito nel caso di reiterazione di comportamenti gravi che abbiano determinato l'applicazione di penali per una somma pari a € 6.000,00 nel corso di 12 mesi consecutivi.

#### Art 17. Decadenza e Revoca dell'accredito

Il gestore decade dall'accredito qualora, entro un mese dalla perdita di uno o più requisiti necessari per il mantenimento dello stesso, non regolarizzi la propria posizione.

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, si rilevi una delle fattispecie sotto indicate si procede alla contestazione formale degli addebiti.

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono esaminati per le valutazioni del caso. In particolare, comporta revoca dell'accredito:

- a) interruzione reiterata del servizio senza giusta causa;
- b) sub-appalto;
- c) gravi o reiterate violazioni degli obblighi convenzionali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- d) grave inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti ai singoli servizi;
- e) reiterato impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- f) mancato utilizzo delle strumentazioni informatiche messe a disposizione dal Comune per la gestione del servizio;
- g) mancato riscontro alle comunicazioni scritte del Comune e alle richieste dei beneficiari del servizio tali da limitare e/o compromettere il regolare svolgimento del servizio stesso e/o la libertà di scelta dei beneficiari;
- h) applicazione di penali per una somma pari a € 6.000,00 nel corso di 12 mesi consecutivi.

Avverso il provvedimento di revoca e di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### Art 18. Rapporti fra utenti ed operatori accreditati

In caso di sospensione, interruzione, riattivazione del trasporto, è onere del beneficiario, o del suo care-giver, comunicare in modo tracciabile (mail, sms, whatsapp, ecc.), entro le ore 17.00 del giorno precedente la sospensione, interruzione, riattivazione del servizio, al soggetto accreditato erogatore, che deve tenere copia della comunicazione.

Gli utenti del servizio e i loro familiari, come previsto al precedente art. 14, sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore accreditato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevedibili sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato) e per fatti indipendenti dalla volontà del trasportato.

Qualora non vengano rispettati i termini di preavviso di cui sopra l'operatore accreditato deve segnalare tale circostanza allegando copia della segnalazione e rendicontarla come corsa a vuoto.

L'Ente che ha autorizzato il servizio riconoscerà al soggetto accreditato il costo minimo di € 7,00 e potrà rivalersi sul beneficiario.

Al beneficiario che risulti più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto.

Qualora il beneficiario risulti recidivo nel rispetto delle comunicazioni obbligatorie e negli impegni assunti nel patto di servizio può essere convocato dall'Ente per motivare i comportamenti non conformi. L'Ente può decidere di sospendere il servizio.

#### Art 19. Contributo al beneficiario

Il Comune, in base alla richiesta dei sanitari, definirà sia la tipologia di servizio del singolo beneficiario sia il numero di km previsti per il trasporto nel corso della settimana.

Un singolo beneficiario potrà, quindi, fruire nella stessa tipologia di servizio sia di trasporto lavorativo che riabilitativo.

Il Comune riconoscerà al singolo beneficiario un contributo di natura finanziaria commisurato al trasporto autorizzato.

Il trasporto lavorativo, riabilitativo e di addestramento lavorativo può prevedere una compartecipazione al costo così come definita dalle deliberazioni comunali in materia di tariffe che verrà esplicitata ad ogni singolo beneficiario al momento dell'attivazione dei servizi.

Sono totalmente a carico del cittadino i servizi aggiuntivi che acquisirà dai soggetti accreditati.

#### Art 20. Modalità di pagamento (delega)

I servizi competenti liquidano ai soggetti accreditati il valore dei buoni servizio a fronte di presentazione di rendicontazione mensile (allegato D).

Il Comune effettuerà il versamento, al soggetto accreditato scelto dal beneficiario, del valore economico corrispondente al buono servizi riconosciuto al beneficiario, su delega dello stesso.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità.

I soggetti accreditati e il Comune procederanno a stipulare convenzioni per disciplinare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione delle attività di accompagnamento sociale con vettura a favore delle persone con disabilità.

Il Comune intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, il Comune si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e controllo.

#### Art 21. Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione dell'Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 2016/679 - che si allega (Allegato B-1) quale parte integrante e sostanziale della Convenzione di accreditamento per l'erogazione del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di persone con disabilità - il soggetto accreditato viene nominato Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

## Art 22. Recesso dall'accreditamento

Considerato che la validità della lista di accreditamento è a tempo indeterminato, il Soggetto accreditato può recedere dal Patto di Accreditamento previa disdetta da comunicare formalmente al Comune con preavviso di almeno tre mesi al fine di garantire la continuità del servizio nei confronti degli utenti.